

Tiziana Depaoli
Dottore Commercialista
Revisore legale

Spett.le

COMUNE di MOLVENO

Piazza Marconi, 1

38018 MOLVENO (TN)

Oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 ("sentenze esecutive") - relativo al pagamento delle spese a carico del Comune di Molveno a seguito della sentenza n. 76/2014 d.d. 27.02.2014 pronunciata dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige e della sentenza n. 7068/2021 d.d. 21.10.2021 pronunciata dal Consiglio di Stato per un ammontare complessivo di € 7.795,60

La sottoscritta nella sua qualità di Revisore dei Conti del Comune di Molveno, premesso che

- i signori Franchi Ivan e Franchi Hermann convenivano in giudizio, con atto di citazione, il Comune di Molveno e Girardi Silvio per chiedere di accertare e dichiarare *"l'inefficacia dei contratti di transazione e compravendita...stipulati il 30.12.2013 dai convenuti in forza delle delibere della Giunta comunale di Molveno n° 110/2013 del 14.11.2013 e n° 122/2013 del 19.11.2013, annullate dalla sentenza n°76/2014 del T.R.G.A. di Trento e n°07068/2021 Reg. Prov. Coll. del Consiglio di Stato, pubblicata il 21.10.2021"*; in caso di rigetto di tale domanda chiedevano, in via subordinata, di dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. di detti contratti di transazione e compravendita *"per contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico, per frode alla legge, illiceità della causa e dei motivi"*;
- il Comune di Molveno e il convenuto Girardi Silvio si costituivano in giudizio; il Comune di Molveno chiedeva di *"decidere secondo giustizia sulle domande attoree"* e, in caso accoglimento delle stesse, di condannare Girardi Silvio al rilascio della p.f. 1224/1 C.C. Molveno. La parte convenuta Girardi Silvio chiedeva, invece, il rigetto delle domande formulate in citazione; per l'eventualità che fossero accolte, chiedeva, in via subordinata, di condannare il Comune di Molveno a restituirgli la somma di € 50.000,00, pari al prezzo da lui versato per l'acquisto della p.f. 1224/1, nonché gli importi sborsati per imposte di registro e ipotecaria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del contratto di compravendita;

Piazza G. Prati, 31 - 38011 Cavareno (Tn)

Via del Brennero, 139 - 38121 Trento

P.IVA 02268530223 - C.F. DPLTZN85L66C794L

PEC tiziana.depaoli@pec.odctrento.it

- i signori Franchi adivano il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto-Adige, per chiedere di “annullare gli atti impugnati (le deliberazioni della Giunta Comunale n° 110 e n° 122 del 2013), con declaratoria di inefficacia della transazione e del contratto di compravendita della p.f. 1224/1”;
- con la sentenza n. 76/2014 d.d. 27.2.2014 l’adito T.R.G.A. annullava le due impugnite deliberazioni di Giunta Comunale e dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda relativa ai detti contratti, ritenendo che *“quando un negozio di diritto privato posto in essere da una Pubblica amministrazione è preceduto da un procedimento amministrativo, l’annullamento degli atti del procedimento non comporta l’automatica caducazione del negozio giuridico a valle (cd. Effetto caducante), producendo piuttosto un’invalidità derivata (cd. effetto viziante), che deve essere dedotta davanti al Giudice avente giurisdizione sull’atto negoziale”*;
- la successiva impugnazione, proposta nel corso dell’anno 2014 dal Comune di Molveno, veniva rigettata dal Consiglio di Stato con sentenza n° 7068/2021 dd. 21.10.2021. Nel confermare la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha confermato i capi della sentenza del TRGA Trento, in cui il Giudice amministrativo trentino ha dichiarato *“il proprio difetto di giurisdizione circa la sorte dei contratti, spettando essa al Giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia”*. Nel rispetto del predetto termine perentorio di tre mesi, i sigg. Franchi hanno riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Trento, dinanzi al quale hanno convenuto il Comune di Molveno e il sig. Silvio Girardi;
- rilevata la necessità di procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo al pagamento delle spese legali a favore degli attori liquidate nelle sentenze n. 76/2014 Reg. Prov. Coll. del T.R.G.A. di Trento (ammontanti alla quota parte del 50%) e n. 07068/2021 Reg. Prov. Coll. del Consiglio di Stato. Il totale a carico del Comune di Molveno è quindi pari ad € 7.795,60 a seguito della sentenza n. 76/2014 del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige del 27 febbraio 2014 e della sentenza n. 7068/2021 pronunciata dal Consiglio di Stato del 21 ottobre 2021, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
- i debiti fuori bilancio sono stati definiti in Dottrina e giurisprudenza quali *“obbligazioni pecuniarie riferibili all’ente, assunte in violazione delle norme di contabilità pubblica, nonché della disciplina di assunzione della spesa”*. Trattasi, quindi, di obbligazioni in senso tecnico, che si manifestano in corrispondenza della violazione di regole di contabilità pubblica. In altre parole il debito fuori bilancio sorge per il fatto che lo stesso si è perfezionato giuridicamente, ma non contabilmente.

- la giurisprudenza ha più volte evidenziato che l'art. 194 è disciplina di carattere eccezionale in quanto norma a carattere derogatorio rispetto alle premesse normative contenute nell'art. 191 del suddetto D.Lgs. 267/2000;
- visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'istruttoria in ordine alla regolarità contabile e sotto il profilo tecnico contabile ex art. 185, co. 1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

ESPRIME

il proprio **parere favorevole** in ordine al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Cavareno, 11 marzo 2024

Il Revisore dei conti

dott.ssa Tiziana Depaoli

